

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS
FACULTAS IURIS CIVILIS

STUDIA ET DOCUMENTA
HISTORIAE ET IURIS

DIRECTOR

✠ HENRICUS DAL COVOLO

REDACTOR

FRANCISCUS AMARELLI

A SECRETIS

SEBASTIANUS PACIOLLA



LATERAN UNIVERSITY PRESS

STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS

FUNDAVERUNT AC DIREXERUNT

AEMILIUS ALBERTARIO ARCADIUS LARRAONA SALVATOR RICCOBONO
GABRIUS LOMBARDI IOANNES ALOISIUS FALCHI

DIRECTOR

✠ HENRICUS DAL COVOLO

Rettore della Pont. Univ. Lateranense

REDACTOR

FRANCISCUS AMARELLI

A SECRETIS

SEBASTIANUS PACIOLLA

CONSILIUM REDACTIONIS

F. GALGANO L. DE GIOVANNI G. LUCHETTI R. BASILE
D.A. CENTOLA E. GERMINO G.M. OLIVIERO NIGLIO G. PAPA

COMITATUS SCIENTIFICUS

F.P. CASAVOLA

(Presidente em. della Corte Costituzionale e Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica)

L. ATZERI (Max-Planck-Institut Frankfurt a. M.) – C. BALDUS (Heidelberg) – M. BALESTRI FUMAGALLI (Milano Statale) – G. BASSANELLI (Bologna) – M. G. BIANCHINI (Genova) – C. BUZZACCHI (Milano Bicocca) – J. CAIMI (Genova) – G. CAMODECA (Napoli L'Orientale) – M. CAMPOLUNGHY (Perugia) – J. M. CARRIÉ (Paris EHESS) – P.L. CARUCCI (Napoli Federico II) – C. CORBO (Napoli Federico II) – J. P. CORIAT (Paris II) – G. DE CRISTOFARO (Napoli Federico II) – G. DE SIMONE (Roma Laterano) – A. Fdez DE BUJAN (Madrid UA) – F. Fdez DE BUJAN (Madrid UNED) – G. FALCONE (Palermo) – I. FARGNOLI (Milano Statale) – L. FASCIONE (Roma Tre) – L. FRANCHINI (Roma Europea) – E. FRANCIOSI (Bologna) – S. A. FUSCO (Macerata) – P. GARBARINO (Piemonte Orientale) – L. GAROFALO (Padova) – C. GIACHI (Firenze) – S. GIGLIO (Perugia) – F. GNOLI (Milano Statale) – A. GUZMAN BRITO (Valparaiso Cattolica) – E. HÖBENREICH (Graz) – R. LAMBERTINI (Modena) – C. LANZA (Seconda Univ. di Napoli) – O. LICANDRO (Catanzaro) – A. LOVATO (Bari) – F. LUCREZI (Salerno) – L. MAGANZANI (Piacenza Cattolica) – G. MANCINI (Teramo) – V. MAROTTA (Pavia) – M. MIGLIETTA (Trento) – M. L. NAVARRA (Perugia) – G. NEGRI (Milano Cattolica) – A. PALMA (Napoli Federico II) – F. PERGAMI (Milano Bocconi) – S. PULIATTI (Parma) – G. PURPURA (Palermo) – R. QUADRATO (Bari) – F. REDUZZI (Napoli Federico II) – E. STOLFI (Siena) – A. TORRENT (Madrid URJC) – G. VALDITARA (Torino) – C. VENTURINI (Pisa) – U. VINCENTI (Padova) – J. G. WOLF (Freiburg i.B.) – P. ZANNINI (Torino).

Redactionem ephemeridis *Studia et Documenta Historiae et Iuris* quaecumque attinent, mittenda sunt ad officium ephemeridis *Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano*

Omnes libri qui accipientur in ephemeride nunciabuntur: quorum vero duplex exemplar parvenerit, exarabitur, quo fieri poterit, peculiaris recensio.

Quando non riconducibile ad autori invitati dalla Rivista a collaborare con un loro contributo, la pubblicazione degli scritti che vengono proposti è subordinata alla valutazione positiva espressa (rispettando l'anonimato di autore e valutatori) da due studiosi scelti dalla Redazione, in primo luogo, tra i componenti del Comitato Scientifico; oppure, sentiti i loro vertici, tra i colleghi della *Società Italiana di Storia del Diritto*.

La decisione sulla meritevolezza della pubblicazione è comunque assunta dalla Redazione della Rivista, presso cui viene conservata tutta la documentazione relativa alla procedura di revisione svolta.

Ciò in adesione al comune indirizzo adottato, in tema di regole che governano le pubblicazioni scientifiche, dalle riviste romanistiche italiane (oltre *SDHI., AG., BIDR., Iura, Index* ed altre) in sèguito alle indicazioni del Gruppo di lavoro promosso dal *Consorzio interuniversitario Boulvert* e a conseguenti delibere del *Consiglio Universitario Nazionale* e del *Consiglio Nazionale delle Ricerche*.

Gli autori, i cui scritti vengano accettati per la pubblicazione, sono pregati di inviare anche un *abstract* in lingua inglese e almeno due parole-chiave in inglese e nella lingua del contributo utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: francoamarelli@tin.it

La rivista ha periodicità annuale.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono contro rimessa dell'importo

Gli abbonamenti possono essere pagati:

– in ITALIA

tramite bonifico bancario o C/C postale a favore della *Pontificia Università Lateranense/Editoria*:

Cin N; Abi 07601; Cab 03200; C/C 000076563030

– all'ESTERO

tramite bonifico bancario a favore della *Pontificia Università Lateranense/Editoria*:

Banco posta – Poste Italiane S.p.a.

IT 23 N 07601 03200 000076563030

BIC BPPIITRRXXX per valuta in Euro

BIC POSOIT22XXX per tutte le altre valute

specificando sempre la causale del versamento.

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicolo vanno indirizzati a:

Lateran University Press – Ufficio Marketing e Abbonamenti
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 CITTÀ DEL VATICANO
TEL. 06/698 95 688 – FAX 06/698 95 501 -
E-MAIL : promozioneelup@pul.it

RIVISTA PUBBLICATA NELLA CITTÀ DEL VATICANO

IURA PROPRIETATIS VINDICABUNTUR
PONTIFICIAE UNIVERSITATI LATERANENSI

✱ HENRICUS DAL COVOLO, *Sponsor*

I N D E X

– <i>Per il centesimo compleanno di Antonio Guarino</i> (Francesco Paolo Casavola)	IX
– <i>Gabrio Lombardi nel centenario della nascita</i> (Francesco Paolo Casavola – Francesco Amarelli)	XI
– <i>Un vecchio Maestro e un vecchio libro d'Università</i> (Fulvio Tessitore)	XXV

STUDIA

JOSEPH GEORG WOLF, <i>Arescusa</i>	3
GIUSEPPE VALDITARA, <i>Leges e iurisprudencia fra democrazia e aristocrazia</i>	17
ARMANDO TORRENT, <i>La lex locationis de las tres societates publicanorum concurrentes sub hasta en el 215 a. C.</i>	71
ANNAMARIA MANZO, <i>Note sulla giurisprudenza arcaica</i>	101
CARMEN PENNACCHIO, <i>Farmaco, un Giano bifronte. Dei veleni e medicinali, ovvero breve storia di un ossimoro</i>	117
ANTONINO SESSA, <i>Cittadinanza espansiva ed espansione della cittadinanza. Politiche di integrazione e motivazione culturale al reato: tra la Roma antica e il mondo attuale</i>	171
JUAN ANTONIO BUENO DELGADO, <i>El exilio en Roma. Tipos y consecuencias jurídicas</i>	207
SARA GALEOTTI, <i>Rupit, rupitias, noxia, damnum: il danneggiamento nella normativa preaquiliana</i>	229
MARIA TERESA CAPOZZA, <i>Ancora su sacerdotium e imperium: la tutela del sacerdotium e utilitas della res publica nelle Novelle di Giustiniano</i>	275
MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH, <i>L'integrazione degli Hispani nella comunità romana</i>	289

DOCUMENTA

PAOLO LEPORE, <i>In tema di pollicitatio ad una res publica: alcuni spunti ricostruttivi desumibili da AE. 1894, 148</i>	307
--	-----

NOTAE

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI, <i>Di un libro sull'usus servitutis</i>	331
GENNARO CARILLO, Semnotes. <i>La 'legge' tra venerabilità e caducità (in margine a un libro di Emanuele Stolfi)</i>	339
SETTIMIO DI SALVO, <i>Ius gentium e lex mercatoria</i>	351
FRANCESCA GALGANO, <i>Mundi totius elementa ... et eorum dispositio</i>	359
GIANNI SANTUCCI, <i>Legum inopia e diritto privato. Riflessioni intorno ad un recente contributo</i>	373
FEDERICO PERGAMI, <i>Il ruolo e la funzione del giudice nel processo romano di età classica</i>	395
MARÍA EUGENIA ORTUÑO PÉREZ, <i>A new perspective on the limitation of legacies (lex Falcidia de legatis)</i>	411
INES DE FALCO, <i>I giuristi e il testamentum militis. L'orientamento di Iavolenus Priscus</i>	419

EVENTA

– <i>Un pomeriggio al Collège de France</i> (John Scheid, Jean-Michel David, Aldo Schiavone),	449
– <i>Nómoi e dualità tragiche. Un seminario su Antigone</i> (Emanuele Stolfi)	467

VARIA

ALFREDO MORDECHAI RABELLO, <i>Il comodato e l'affitto di case in diritto ebraico: traduzione e commento al capitolo VIII della Mishnà Bavà Metzi'á</i>	507
--	-----

RECENSIONES LIBRORUM

CHIARA CORBO, <i>Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio</i> (Enrico Dal Covolo)	523
ORAZIO LICANDRO, <i>L'Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente</i> (Francesco Amarelli)	526
GIUSEPPINA ARICÒ ANSELMO, <i>Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia</i> (Bernardo Santalucia)	528

LOREDANA DI PINTO, <i>Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale</i> (Valerio Marotta)	540
ROSSELLA LAURENDI, <i>Profili costituzionali e orientamenti politici del principato di Claudio</i> (Valerio Marotta)	547
SARA LONGO, <i>Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano</i> (Giuseppe Falcone)	559
UMBERTO LAFFI, <i>In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane</i> (Emanuele Stolfi).	572
FRANCESCA REDUZZI MEROLA, <i>Atti del XXXIII Convegno internazionale GIREA, Dipendenza ed emarginazione tra mondo antico e moderno</i> (Stefania Castaldo)	582

CHRONICA

– <i>Repubblicanesimo e impero da Polibio ai ‘Padri Fondatori’</i> (Aldo Schiavone, Umberto Vincenti, Valerio Marotta, Pietro Costa)	591
– <i>Civitas, Iura, Arma</i> (Anna Maria Mandas)	639
– <i>Casistica e sistema nel pensiero giuridico europeo</i> (Sara Galeotti)	645
– <i>Terra, Acqua, Diritto</i> (Lauretta Maganzani)	653
– <i>Antonio Fernández De Buján. Académico y Doctor Honoris Causa</i> (Francesco Amarelli, Federico Fernández de Buján)	655
– <i>Nono Premio romanistico Internazionale Gérard Boulvert</i>	659
– <i>Roma e le altre culture nel Tardoantico</i> (Marco Caputo, Carla Sfameni, Antonio Ibba, Francesco Lucrezi, Antonio Marchetta, Fabio Troncarelli)	663

EPISTULAE AD REDACTIONEM MISSAE

ANTONIO GUARINO, <i>Labeo, o dell’equipaggio suicida</i>	751
--	-----

LIBRI IN EPHEMERIDE ACCEPTI

[a cura di Donato Antonio Centola, Giovanni Papa, Giuseppina M. Oliviero Niglio, Raffaele Basile e Lorena Atzeri]	753
---	-----

SARA LONGO, *Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano*, Torino 2012, pp. 279.

1. – La monografia di Sara Longo affronta i problemi di interpretazione e applicazione posti dal *senatusconsultum Macedonianum* (d'ora in poi: *SCM*), provvedimento che da sempre, e in maniera pressoché costante¹, per le notevoli singolarità che esso presenta², ha suscitato da notevoli angolazioni l'interesse della letteratura romanistica. Si tratta di un tema che la studiosa ha già avuto modo di affrontare sia nel quadro di una precedente monografia (*Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei filii familias*, Milano 2003), dedicandovi un intero capitolo³, sia, più di recente, nel contributo 'La mutua pecunia erogata al filius in potestate patris: presupposti e obiettivi della disciplina normativa'⁴, e che adesso viene trattato compiutamente in una autonoma indagine di ampio respiro, nella quale sono ulteriormente sviluppate, esplicitate e presentate alla comunità scientifica le riflessioni maturate dall'A. sulla suddetta delibera senatoria nell'arco di più un decennio.

2. – Il primo dei quattro capitoli di cui l'opera consta, 'Il *senatusconsultum Macedonianum* e le sorti della disposizione senatoria nell'ottica della dottrina: una "parabola discendente" (pp. 1-47), riassume le principali posizioni degli studiosi sulle preminenti questioni che hanno animato il dibattito in ordine al provvedimento⁵.

In esso l'A. si sofferma particolarmente su due diverse, ma strettamente connesse, questioni riguardanti la ricostruzione, in primo luogo, della *ratio* sottostante il provvedimento senatorio (§ 2), in secondo luogo, del regime di applicazione del *senatusconsultum* in esame e della sua evoluzione attraverso le possibili tracce di tale *iter* rinvenibili nelle fonti (§ 3).

Precedono la presentazione di tali problemi alcune 'Considerazioni preliminari sulla datazione del provvedimento adottato dal senato' (§ 1, pp. 1-11) nelle quali l'A. propende per una collocazione temporale dell'emanazione di tale delibera durante il Principato di Vespasiano e dietro sua iniziativa (dunque, tra il 69 e il 79 d.C.)⁶, come ragionevolmente può argomentarsi da Svet., *Vesp.* 11, lettura

¹ Cfr. p. 11, con riferimenti alla letteratura fondamentale sul tema indicati dalla studiosa a p. 11 nt. 23.

² Già a partire dalla sua «peculiare denominazione» derivante «dal nome di colui che con la sua condotta avrebbe dato occasione all'introduzione di esso» (p. 1 e nt. 1 con bibliografia).

³ Capitolo IV 'La situazione giuridica del *filius familias* alla luce del *senatusconsultum Macedonianum*', pp. 191-259.

⁴ *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 14 (2010), pp. 59-74.

⁵ Tali questioni spaziano nello specifico «dall'*occasio legis* alla *ratio* e alle intenzioni sottese all'intervento senatorio, dal contenuto normativo del provvedimento al suo regime di applicazione nonché alle finalità che con esso si vollero perseguire» e, in termini più generali, sono sovente ricomprese «all'interno della più vasta tematica del *crimen parricidii* e della corrispondente prevenzione criminale» nonché comunque riconnesse «allo studio dell'essenza e delle implicazioni proprie della *patria potestas*» (pp. 12-14).

⁶ Dato sul quale la romanistica è pressoché unanimemente concorde: v. in tal senso la letteratura riferita dall'A. a p. 5 nt. 8. Si tratta, invero, come precisa l'A., di una collocazione temporale «non suscettibile di venire ulteriormente circoscritta» (pp. 8-9). L'unica congettura che viene ritenuta persuasiva ed accolta dall'A. è quella formulata da Lucrezi (*Senatusconsultum Macedonianum*, Napoli 1992, p. 32) per il quale il *senatusconsultum Macedonianum* non può comunque farsi risalire ai primissimi anni del principato di Vespasiano «bensì soltanto dopo che questi ebbe

che, del resto, non è messa in discussione da quanto può arguirsi da Tac., *ann.* 11.13, fonte nella quale viene data notizia di una simile iniziativa legislativa voluta dall'imperatore Claudio. Quanto alla relazione sussistente tra i due disposti, dopo aver dato conto delle principali posizioni sussistenti sul punto in letteratura (pp. 7-10), l'A. accoglie quell'orientamento che considera la *lex Claudia* (richiamata in Tac., *ann.* 11.13) una sorta di 'precedente' del *SCM*, del tutto assorbita e superata dall'introduzione di quest'ultimo (pp. 10-11).

Il § 2, come anticipato, è incentrato sui 'Rapporti tra la *ratio* sottesa al *senatusconsultum Macedonianum*, così come tralaticciamente individuata nella romanistica, e la condizione giuridico-patrimoniale del *filius familias* mutuatario' (pp. 11-34).

Notoriamente, la delibera senatoria in esame mirava a scoraggiare i prestiti di denaro erogati ai *fili in potestate patris*, privandoli di protezione processuale. Tale effetto veniva raggiunto mediante il ricorso alla decisione magistratuale di *denegare actionem*, espressamente prevista dal dettato del *SCM*, così come riferito in D. 14.6.1 pr. (Ulp. 29 *ad ed.*)⁷. Il creditore mutuante che avesse voluto richiedere in giudizio la restituzione della somma data a mutuo al *filius familias* si sarebbe visto, dunque, *denegare* dal pretore l'azione a tutela del proprio credito⁸. A tale strumento si affiancò, in via di fatto, il rimedio pretorio dell'*exceptio*, non previsto espressamente dai *verba senatusconsulti*, ma ampiamente adoperato nella pratica (tanto che nel linguaggio giurisprudenziale classico si discute in termini di vera e propria *exceptio senatusconsulti Macedoniani*)⁹.

Ora, l'A. ritiene che l'individuazione delle ragioni che spinsero il senato a un intervento normativo così 'drastico' sia nella sostanza pregiudiziale alla comprensione del contenuto del *SCM* e tale da condizionare, in effetti, anche la ricostruzione della sua effettiva portata. Tale *ratio* sottostante il decreto senatorio, secondo quello che l'A. definisce un orientamento «assolutamente predominante nella romanistica di tutti i tempi, anche in quella moderna» (p. 18), consiste precipuamente nella salvaguardia della vita dei *patres familias* dal rischio al quale il reiterato ricorso a *mutua pecunia* da parte dei *fili in potestate patris* l'avrebbe col tempo sottoposta, al punto da arrivare non solo a desiderare la morte del proprio *pater* – a seguito della quale il *filius* sottoposto avrebbe acquisito un patrimonio proprio e la capacità di gestirlo autonomamente, nonché di essere posto, tra le altre conseguenze, in condizione di rendersi solvibile – ma anche a mettere in atto disegni criminosi volti a tale scopo, finanche a commettere *parricidium* (spec. pp. 18-24). Accanto a questa presunta *ratio* della delibera senatoria ispirata al c.d. *favor parentum* gli studiosi hanno individuato anche altre possibili motivazioni alla base del provvedimento: assicurare protezione ai *fili familias* dalle conseguenze negative di una vita irresponsabile e dalla facilità di chiedere e ottenere denaro a

avuto il tempo di garantire la pacificazione, di assestare il proprio potere al vertice dello Stato e di architettare il suo articolato progetto di *correctio morum* e di rifondazione costituzionale» (v. quanto riferito a p. 6 nt. 9).

⁷ '... ne cui, qui filio familias mutuum pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur ...'.

⁸ Si tratta di un diniego processuale ribadito anche in altri luoghi dei *commentarii ad edictum* di Ulpiano, come può evincersi dalla lettura di D. 14.6.1.1; 14.6.7.6; 14.6.9.2; nonché, in via indiretta, da Svet., *Vesp.* 11; Paul. Sent. 2.10; I. 4.7.7 (v. p. 15 nt. 26).

⁹ Ciò è attestato da svariate fonti di commento alla delibera senatoria in esame: cfr. i testi citati dalla studiosa a p. 15 nt. 28.

credito con il conseguente rischio di sperperare la futura eredità paterna (c.d. *favor filiorum*, spec. pp. 24-29) o ancora reprimere le pratiche usuarie colpendo «*ex senatusconsulto Macedoniano* l'attività sfruttatrice dei *faeneratores*, quale riflesso dell'antica lotta ai *mali mores*» (c.d. *odium creditorum*, spec. pp. 29-33).

Queste *rationes* sottese al *SCM* presuppongono tutte, quale comune denominatore, l'«incapacità patrimoniale che contraddistingueva la condizione giuridica del *filius familias*, in quanto sottoposto alla *patria potestas* e per questo del tutto privo di autonomia giuridica» (p. 33).

L'accoglimento di tale premessa da parte di molti studiosi inoltre condiziona, secondo l'A. (cap. I.3), anche la ricostruzione dell'evoluzione del regime di applicazione del provvedimento, il quale – qualora si accettasse la proposta interpretativa di buona parte della letteratura romanistica in tema – seguirebbe un processo di 'involuzione' ossia «un evidente progressivo indebolimento della portata della norma senatoria, in perfetto e coerente sincronismo con la crescente autonomia patrimoniale via via riconosciuta ai *filiū familias* (se non direttamente e strettamente dipendente da quest'ultima) all'interno di quell'inesorabile *iter* di ridimensionamento della *patria potestas* romana» (p. 35).

Chiude il capitolo una messa a punto dell'A. su 'I limiti della *communis opinio* sulla pretesa "involuzione" del *Senatusconsultum Macedonianum*: necessità di una diversa prospettiva di indagine' (cap. I.4, pp. 42-47). L'A. prende le mosse proprio dalle considerazioni formulate da un orientamento consolidato in letteratura seguendo il quale, a seguito del processo involutivo al quale poc'anzi si è accennato, in età giustiniana il provvedimento in esame si sarebbe ormai svuotato quasi del tutto della sua primigenia portata e ridotto a una sorta di 'reliquo storico' (p. 42). Ma se così fosse, non si comprenderebbe come mai nel manuale imperiale venga dedicato, invece, ancora notevole spazio alla trattazione del *SCM* (I. 4.7.7)¹⁰, al contenuto e alla *ratio* sottesa a quest'ultimo, segno tutto ciò – a dispetto di quanto rilevato per lo più in letteratura – «del ruolo tutt'altro che marginale ... che la disposizione senatoria doveva mantenere nel diritto della Compilazione» (p. 42). Se infatti, seguendo il ragionamento della studiosa, il *senatusconsultum* fosse davvero incorso nel processo involutivo assunto da una parte della letteratura, culminando in età giustiniana in una pretesa totale perdita della sua ragion d'essere, svuotandosi di «effettivo significato e valore, perché allora (ma la domanda non potrebbe avere risposta) Giustiniano, proprio in un'opera come le *Institutiones* – notoriamente, per un verso, concepite con finalità didattiche e, per altro verso, destinate a costituire legge vigente da applicare nei tribunali e nella pratica –» ne avrebbe dato conto in maniera dettagliata – premurandosi di «fornire pure una descrizione puntuale di contenuto, motivazioni e finalità di quell'intervento senatorio già ridotto ai minimi termini» (pp. 45-46)?

Il secondo capitolo, 'Il testo del *senatusconsultum Macedonianum*: presupposti obiettivi e risultati del provvedimento adottato dal senato' (pp. 49-145), si compone di due parti: una *pars*, per così dire, *destruens*, incentrata su 'L'interpretazione dei *verba senatusconsulti* nella *communis opinio*' (pp. 49-83), nella quale l'A. esplicita la posizione della letteratura romanistica già presentata nel I capitolo

¹⁰ *Illud proprie servatur in eorum persona, quod senatus consultum Macedonianum prohibuit mutuas pecunias dari eis, qui in parentis erunt potestate: et ei qui crediderit denegatur actio tam aduersus ipsum filium filiamue nepotem neptemue, siue adhuc in potestate sunt, siue morte parentis uel emancipatione suae potestatis esse coeperint, quam aduersus patrem auumue, siue habeat eos adhuc in potestate siue emancipauerit. Quae ideo senatus prospexit, quia saepe onerati aere alieno creditarum pecuniarum, quas in luxuriam consumebant, uitae parentum insidiabantur.*

alla luce delle varie letture interpretative delle fonti riguardanti la delibera senatoria in esame¹¹ e una *pars costruens*, dedicata a ‘L’interpretazione dei *verba senatusconsulti* nella giusta prospettiva’ (pp. 85-145), nella quale la studiosa propone un’interpretazione del tenore testuale del provvedimento senatorio diversa da quelle finora prospettate comunemente nella letteratura romanistica.

Nella prima parte l’A., entrando nel vivo delle questioni che ruotano intorno al *SCM*, muove precipuamente dalla lettura di due fonti (cap. II.1), imprescindibili per lo studio della materia in esame: D. 14.6.1 pr. (Ulp. 29 *ad ed.*)¹², ove sono riportati i ‘*verba senatus consulti Macedoniam*’¹³, e PT. 4.7.7, ove il Parafraste sembrerebbe descrivere nel dettaglio l’*occasio senatusconsulti*, ravvisabile nell’uccisione del proprio padre da parte di un *alieno iuri subiectus* di nome Macedone.

Segue nei successivi paragrafi (cap. II.2-3) l’esame delle principali interpretazioni formulate in letteratura di tali controversi *verba* dalle quali gli studiosi ritengono scaturisca il nesso eziologico, già delineato nel I capitolo, tra *mutua pecunia* erogata ai *fili* in *potestate patris* e commissione del *parricidium*. Tali sono i ‘capisaldi’ sui quali poggia la *ratio* della delibera del senato, ossia le ragioni che portarono quest’ultimo a intervenire negando protezione processuale ai creditori dei *fili* in *potestate patris* in modo da scoraggiare concessioni di *mutua pecunia* in favore di questi ultimi, le quali avrebbero potuto portare a sempre più ingenti indebitamenti e alla eventualità che si verificassero *scelera* del tipo di quelli di cui – se si dà credibilità alla testimonianza di Teofilo¹⁴ – parrebbe essersi macchiato Macedone. Tali conseguenze scaturirebbero, come si è anticipato, proprio dalla condizione giuridico-patrimoniale dei *fili* in *potestate patris* fino all’epoca del *senatusconsultum*, essenzialmente dunque dalla loro incapacità di essere titolari di un patrimonio proprio. Una tale ipotesi ricostruttiva della portata della delibera senatoria troverebbe «nell’ottica della *communis opinio*» (p. 66) per l’A. conferme, da una parte, in

¹¹ Specialmente, D. 14.6.1 pr. (Ulp. 29 *ad ed.*), I. 4.7.7, PT. 4.7.7.

¹² *Verba senatus consulti Macedoniam haec sunt: ‘Cum inter ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset, et saepe materiam peccandi malis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur, incertis nominibus crederet: placere, ne cui, qui filio familias mutuum pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petioque daretur, ut scirent, qui pessimo exemplo faenerarent, nullius posse filii familias bonum nomen exspectata patris morte fieri.’*

¹³ Accanto ai testi ricordati, vanno menzionate altre testimonianze ulpiane, prese comunemente in esame in letteratura per ricostruire la *ratio* del *senatusconsultum Macedonianum*, ossia D. 48.9.7 e D. 14.6.3.3 (pp. 59-60).

¹⁴ A favore dell’attendibilità di PT. 4.7.7 si veda la letteratura citata dall’A., in particolare, a p. 53 nt. 6; per il minoritario orientamento opposto, si veda la bibliografia citata dall’A. alle pp. 54-55 ntt. 8-11, nonché a p. 61 nt. 22. L’A. stessa propende per l’attendibilità del brano tratto dalla Parafrasi di Teofilo (attendibilità su cui si era, del resto, già espressa in precedenza: cfr. *Filius familias se obligat?* cit., 210 ss.) e dunque ritiene credibile e verosimile che alla base della delibera senatoria vi fosse anche una ragione concreta, ossia un caso specifico di uccisione del proprio *pater familias* ad opera del proprio figlio in *potestate*, tuttavia con delle cautele (sulle quali rinvio a quanto espresso dall’A. spec. a pp. 62-63) e comunque ribadendo, come già in altra sede aveva avuto modo di esplicitare (*La mutua pecunia erogata al filius in potestate patris* cit., 65), che «in realtà non costituisca atteggiamento di per sé produttivo affannarsi a ricostruire l’eventuale *occasio senatusconsulti*: sia che Macedone si fosse effettivamente spinto al punto di uccidere il proprio genitore e che per questo suo comportamento “scellerato” avesse scatenato la reazione normativa dei *patres*, sia che questo specifico episodio dovesse invece risultare soltanto il frutto della fantasia di Teofilo, una leggenda a voler seguire l’opinione di Beseler, quello che rileva ai nostri fini è che l’abituale ricorso al mutuo pecuniario era visto, come denuncia la delibera senatoria, quale concausa – «*adhibuisset*» si legge, infatti, nei *verba* del provvedimento vespasiano – di possibili misfatti» (p. 63).

quanto può leggersi in D. 14.6.1 pr. e, nello specifico, nel tratto ove si legge che ‘...cum... saepe materiam peccandi malis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur, incertis nominibus crederet’, dall’altra, nel diniego dell’azione al mutuante-faenerator anche in seguito alla morte dell’avente potestà del mutuatario-alieno *iuri subiectus*, diniego «finalizzato a impedire che il creditore in favore del sottoposto “bonum nomen exspectata patris morte fieri”» (pp. 66-67).

Riguardo alla porzione di testo contenuta in D. 14.6.1 pr., che riferisce la ‘seconda’ delle due ragioni che hanno dato luogo all’emanazione del *senatusconsultum*¹⁵, l’A. riferisce come da sempre in letteratura sono state considerate, per più versi, oscure le parole ‘*pecuniam incertis nominibus credere*’ dando conto di tutte le molteplici interpretazioni di tali termini – e in special modo dell’espressione ‘*incerta nomina*’ – proposte dagli studiosi anche in considerazione di altre fonti nelle quali esse possono rinvenirsi (spec. pp. 67-76). L’A. individua, pertanto, un filo conduttore comune tra tutte queste diverse ipotesi interpretative «pur nella loro molteplicità (e, talvolta, disomogeneità) di sfumature» (p. 76). Partendo dal presupposto che i prestiti nei confronti del *filius in potestate patris* sarebbero stati ‘incerti’, ossia ‘dubbi’ in quanto i mutuantini non avrebbero potuto fare affidamento sulla sicura perseguibilità del credito in ragione del fatto che i mutuatari debitori *potestati subiecti* mancavano di titolarità patrimoniale (alla quale è ancorata non solo la capacità di acquisire diritti, ma anche di essere gravati di obblighi)¹⁶, tutti questi prestiti in favore dei *filius familias* sarebbero stati, dunque, implicitamente accordati ‘*in mortem parentis*’ «indipendentemente cioè dall’eventuale espressa opposizione di un termine di restituzione posteriore al conseguimento della condizione giuridica di *sui iuris* da parte del mutuatario» (p. 76). Se queste sono le premesse, si deduce che il credito pecuniario *ex mutuo* si sarebbe trasformato da *incertum nomen* a *bonum nomen* ‘soltanto’ alla morte del *pater familias* sotto la cui *potestas* era sottoposto il *filius* (pp. 76-78). Quanto detto spiegherebbe il modo con il quale in letteratura si è sempre, per lo più, inteso il contenuto del *SCM*, come a grandi linee viene sintetizzato dall’A. già nel I capitolo.

Per quanto concerne, poi, l’altra porzione di testo, contenuta in D. 14.6.1 pr., posta alla base del supposto nesso eziologico tra concessione di *mutua pecunia* ai *filius in potestate patris* e conseguente pericolo per le *vitae parentum*, l’A. si sofferma a riassumere le considerazioni degli studiosi sul contenuto del disposto, così come riferito da Ulpiano, e in particolare sulle porzioni di testo ‘*etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset*’ e ‘*ut scirent, qui pessimo exemplo faenerarent, nullius posse filii familias bonum nomen exspectata patris morte fieri*’. Esse sono strettamente connesse ed entrambe volte ad esplicitare e rafforzare l’intervento precettivo della delibera senatoria, che «impedendo al creditore l’esercizio dell’azione dopo questo

¹⁵ La prima è la motivazione, per così dire, ‘specificata’, originata dall’accadimento del fatto concreto: ‘*cum inter ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset...*’.

¹⁶ In passato, l’A. aveva in effetti aderito a tale orientamento (*Filius familias se obligat?* cit., spec. pp. 218-219), pur distaccandosi dall’ipotesi della dottrina che tali crediti fossero difficilmente esigibili in virtù dell’incapacità del *filius familias* di contrarre obbligazioni valide *iure civili* persistente ancora in epoca classica. «L’alto grado di incertezza che caratterizzava l’aspettativa del creditore dipendeva invece dalla circostanza che il *filius familias*, non avendo *iure civili* capacità di obbligarsi *pro se*, era processualmente “intoccabile”; per cui, il mutuante poteva soltanto o sperare in una eventuale spontanea restituzione del prestito da parte del suo debitore che adempiva così un *naturale debitum* e per questo non ripetibile, oppure – cosa questa concretamente più realizzabile – contare di soddisfarsi sull’ammontare peculiare convenendo *de peculio* l’avente potestà» (p. 219).

momento [*scil. post mortem parentis*], avrebbe rappresentato una sorta di ammonimento tanto per i *faeneratores* quanto per i *fili familias* mutuatari, rendendo vana sia per gli uni che per gli altri l'insidiosa speranza della *mors patris*» (pp. 80-81). In questa prospettiva la congiunzione '*etiam*' servirebbe a rimarcare che il pericolo paventato nella chiusa del frammento ulpiano (dell'*expectatio patris mortis*) è scongiurato prevedendo che il *denegare actionem* da parte del pretore riguardasse, prioritariamente, un tempo (per l'appunto '*etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset*') nel quale, se non fosse stato introdotto il *SCM*, i *faeneratores*-mutuanti avrebbero soddisfatto i loro crediti in uno con l'estinzione della *patria potestas* in capo ai *fili familias*-mutuatari e con il conseguimento da parte di questi ultimi di una propria autonomia patrimoniale (spec. pp. 80-83).

Passando alla seconda parte di cui si compone il II capitolo ('L'interpretazione dei *verba senatusconsulti* nella giusta prospettiva'), l'A., come già anticipato, si impegna nel suggerire una sua proposta ricostruttiva dell'effettiva portata e delle ragioni sottese all'emanazione del *SCM*, muovendo proprio da una diversa interpretazione dei *verba* del *decretum*, così come tramandati in D. 14.6.1 pr. La studiosa riprende in esame (cap. II.4) il tenore dei *verba senatusconsulti* al fine di verificare fino a che punto le ipotesi interpretative finora proposte in letteratura trovino realmente solido fondamento nel tenore testuale della delibera senatoria. Seguendo il sottile ragionamento dell'A., se si accettano le ipotesi ricostruttive della portata del provvedimento vespasiano proposte comunemente dagli studiosi, si perviene in sostanza alla conclusione che «il senato, proprio perché aveva tutto l'interesse a che le dazioni di *mutua pecunia* in favore dei *fili familias* non contribuissero ad accelerare, attraverso l'atroce gesto del *paricidium*, il momento di estinzione della *patria potestas*, avrebbe dovuto circoscrivere il suo intervento autoritativo di impraticabilità per il mutuante del percorso giudiziale unicamente alla fase successiva alla *mors patris*, facendo sì che questo accadimento non costituisse più un momento tanto deprecabilmente bramato dalle parti contraenti: né dal *filius*-mutuatario perché potesse liberarsi dei suoi debiti e così non essere più perseguito dal *faenerator*-mutuante; né da quest'ultimo in modo da poter vedere soddisfatta la sua pretesa con la restituzione del denaro dato a credito insieme, nei casi più frequenti, al pagamento di interessi» (p. 87). Quanto appena rilevato comporta, sul piano della restituzione dei *verba senatusconsulti*, un disposto congegnato in sostanza senza la presenza della congiunzione '*etiam*': '*...placere, ne cui, qui filio familias mutuan pecuniam dedisset, [etiam] post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petioque daretur*'.

La presenza di tale congiunzione in D. 14.6.1 pr. è, dunque, per l'A. indizio del fatto che il *senatusconsultum* potesse avere un significato diverso da quello con il quale è stato comunemente inteso dagli studiosi. L'attenzione va infatti spostata, a questo punto, sul tempo nel quale il *filius familias* si trova sotto la *patria potestas* del proprio *pater*: la presenza di '*etiam*' mette in luce infatti che, come obbiettivo 'primario' la delibera senatoria si prefiggeva di privare di protezione processuale i prestiti pecuniari in favore del *filius familias*, *manente potestate*, impedendo che il creditore potesse pretendere in giudizio la restituzione della somma mutuata in un tempo in cui era ancora in vita il *pater familias* del mutuatario. Il divieto di agire anche dopo l'estinzione della *patria potestas*, a seguito della morte del *pater familias* del debitore sarebbe, quindi, una 'specificazione ulteriore', come emerge proprio dall'impiego della congiunzione '*etiam*' e non avrebbe, invece, secondo l'A. quel ruolo 'così determinante' che in letteratura si è soliti sottolineare nel momento in cui si intende «la disposizione del senato come volta essenzialmente ad eliminare la rischiosa attesa della *mors patris*, desiderata dai terzi mutuanti affinché i loro

crediti diventassero processualmente esigibili, e decisa dai figli mutuatari minacciati dai creditori perché non pagavano» (pp. 87-88)¹⁷.

Inoltre, stando al tenore testuale del disposto vespasiano, quale pervenutoci in D. 14.6.1 pr., emerge che due erano i tipi di prestito, «ripetutamente distinti sul piano terminologico» (p. 94) che il *senatusconsultum* mirava a colpire scoraggiando l'impiego: la *mutua pecunia*¹⁸ (sia a titolo gratuito, sia *sub usuris*)¹⁹, da un lato, e il *faenus* (in particolare *in mortem parentis*)²⁰, dall'altro. Sul piano della tutela processuale, inoltre, a tali due distinte tipologie la delibera ricollega due differenti conseguenze: alle prime, il diniego al mutuante dell'azione *vivo patre* e permanendo la *potestas* di quest'ultimo sul *filius*, come si desume implicitamente dalla presenza della congiunzione '*etiam*'; alle seconde, l'impossibilità di esigere il credito dal *filius familias post mortem parentis*, che si configura nell'ottica della delibera senatoria quale «*pessimum exemplum* praticato da spregiudicati e avidi strozzini di professione, i quali a fronte di interessi notevolmente elevati erano soliti, prima dell'intervento normativo del senato, attendere impazientemente la morte del *pater* cui era sottoposto il loro debitore, perché il loro credito divenisse *bonum nomen*, potesse cioè esigersi e avere così efficacia l'atto fraudolento posto in essere»²¹.

Tenendo conto di tali interpretazioni di D. 14.6.1 pr., la studiosa segnala alcune incongruenze che emergono dall'impostazione di quei studiosi che instaurano un nesso di causalità «tra *mutua pecunia* ricevuta dal figlio *alieno iuri subiectus* e pericolo di attentati alla vita del *pater*»²². In particolare, riguardo a quei mutui concessi ai *fili* in *potestate patris* per la cui esigibilità si prescinde dal venire meno della *patria potestas* in capo ai sottoposti mutuatari²³ (distinti, dunque, dai *faenera in mortem parentis*), l'A. rileva (cap. II.6) che i creditori mutuanti avrebbero potuto ottenere la restituzione della somma data a mutuo avvalendosi di «due meccanismi alternativi di soddisfazione della pretesa creditoria perdurando la *patria pote-*

¹⁷ Che, in base al *decretum* senatorio, il creditore non potesse 'mai' (*ne...etiam*) pretendere in via giudiziale la restituzione di quanto dato a mutuo a un *filius familias*, neppure *post mortem eius parentis*, trova del resto conferma secondo l'A., oltre che da come è congegnata la delibera senatoria, anche da quanto può leggersi in Svet., *Vesp.* 11 (v. pp. 89-91).

¹⁸ Si veda l'impiego in D. 14.6.1 pr. di espressioni come '*aes alienum*' e '*pecuniam credere*' (p. 94).

¹⁹ V. D. 14.6.7.9 (Ulp. 29 *ad ed.*), testo riportato dall'A. a p. 93.

²⁰ Tale prestito, secondo l'A., viene «tirato in ballo nel prosieguo del testo del *decretum* (*ut scirent, qui pessimo exemplo faenerarent, nullius posse filii familias bonum nomen expectata patris morte fieri*), dove troviamo appunto utilizzato il verbo *faenerare* per indicare l'attività usuraria chiamata in causa come un preciso elemento negativo» (p. 94).

²¹ V. p. 95, nonché, più diffusamente, cap. II.5, pp. 96-104 e spec. sul punto pp. 103 s.

²² Si tratta, in effetti, come specifica l'A. stessa, di ulteriori considerazioni rispetto a quelle già illustrate in precedenza in S. LONGO, *Filius familias se obligat?* cit., pp. 191 ss., dove la studiosa contestava il presupposto sul quale buona parte della dottrina poggia la prescrizione del *senatusconsultum Macedonianum*, ossia la capacità di obbligarsi *pro se* (malgrado non fosse ancora parimenti autonomo dal punto di vista patrimoniale), alla quale consegue la capacità di essere chiamato pertanto in giudizio per rispondere delle obbligazioni assunte, già a partire dalla prima età classica (v., nel presente lavoro monografico, pp. 96-98 con bibliografia ivi citata e discussa alle ntt. 93-97).

²³ Si tratta, in sostanza, di *mutua pecunia* concessi ai *fili* in *potestate patris* nei quali la *mors patris* non gioca alcun ruolo in relazione alla perseguibilità del credito «in quanto al momento del contratto o non si era previsto un termine per l'adempimento dell'*obligatio ex mutuo* oppure l'eventuale termine pattuito di restituzione del *tantundem* era comunque sganciato dal momento dell'estinzione della *patria potestas*, dunque presumibilmente anteriormente ad esso – ed era questo tipo di prestito ad essere in prima battuta colpito dal provvedimento, come risulta dai *verba senatusconsulti* incentrati ... in tutta la prima parte sulla terminologia *mutua pecunia*...» (pp. 104-105).

stas» (p. 106): in primo luogo, sperare nell'adempimento spontaneo del *filius familias* mutuatario, il quale avrebbe adempiuto ad un *naturale debitum*²⁴, con il conseguente effetto della *soluti retentio* in favore dei mutuanti²⁵, in secondo luogo, poter fare affidamento sull'ammontare peculiare, esercitando la relativa *actio de peculio* contro l'avente potestà²⁶. Se così è, allora, viene meno quel nesso eziologico, posto secondo alcuni studiosi a fondamento dell'emanazione del provvedimento senatorio in esame, tra concessione di *mutua pecunia* ai *filius familias* e pericolo per le vite dei loro padri, in quanto, almeno fino a quando l'ammontare del peculio fosse bastato a soddisfare le pretese creditorie dei mutuanti questi ultimi non avrebbero avuto alcuna ragione di istigare i *filius in potestate* ad attentare alla vita dei loro padri, potendosi benissimo soddisfare attraverso il *peculium* (p. 122).

Alla luce delle considerazioni svolte, la studiosa propone pertanto (cap. II.7) di rileggere le fonti tenendo conto di un dato per lo più trascurato in letteratura, ossia che sono considerati «sempre e costantemente come fonte di pericolo per i *patres familias* non tanto i «debiti» pecuniari assunti dai figli *alieno iuri subiecti* rimasti inadempiti, quanto invece l'utilizzazione, e dunque la disponibilità di fatto da parte del *potestate subiectus* di denaro altrui ricevuto in prestito» (*arg. ex D. 14.6.1 pr.: ...cum inter ceteras sceleris causas Macedo... etiam aes alienum adhibuisset; 48.9.7: ...sciente creditore ad scelus committendum pecunia sit subministrata; 14.6.3.3: ...pecuniae datio perniciose parentibus eorum visa est*). A generare il pericolo del *parricidium*, secondo quanto appena rilevato e seguendo il ragionamento dello studiosa, sarebbe stata quindi non di per sé l'erogazione di *mutua pecunia*, come si è propensi a sostenere in letteratura, bensì proprio il contrario ossia la cessata erogazione di tali prestiti che avrebbe spinto i *filius in potestate* ad attentare alla vita dei loro genitori pur di riuscire a mantenere un tenore di vita agiato e lussuoso (non a caso in Svet., *Vesp.* 11 si allude esplicitamente a *'libido atque luxuria'*)²⁷, che non potevano più ottenere attraverso nuova apertura di credito (spec. pp. 124-127). Le strette connessioni tra brama di agiatezza e lusso, richiesta continua di *pecunia* al fine di soddisfare tali bisogni, stato di degrado morale e dissolutezza, e pericolo del *parricidium* sono attestate in numerose fonti non giuridiche²⁸, che tracciano chiaramente «quella perversa e incontrollabile progressione *aes alienum-luxuria-parricidium* che il provvedimento adottato dal senato avrebbe, poi, preso di mira e combattuto in prima linea, colpendo sul piano processuale tutti i prestiti pecuniari erogati ai *filius familias*» (pp. 128-129).

Lo scenario appena delineato troverebbe, inoltre, ulteriori riscontri testuali (cap. II.8) in altri brani giurisprudenziali, da cui si evince, da una parte, che l'operatività del *SCM* venne dai *iurisperiti* circoscritta alle sole ipotesi di *mutua pecunia*

²⁴ Letteratura avverso tale ipotesi è riferita dall'A. a p. 106 nt. 110.

²⁵ *Arg. ex D. 14.6.10 (Paul. 30 ad ed.); 14.6.18 (Ven. 2 stip.); 12.6.19 pr. (Pomp. 22 ad Sab.)*. V. pp. 106-114.

²⁶ Quanto detto può indirettamente evincersi da alcuni testi giurisprudenziali di commento al *SCM* – ossia *D. 14.6.9.3 (Ulp. 29 ad ed.); 14.6.7.10 (Ulp. 29 ad ed.); 46.1.11 (Iul. 12 dig.)* – e dal tenore di alcune pronunce imperiali – *CI. 4.13.1 pr.; 4.28.6 pr.* – nonché da *I. 4.7.7* e il corrispondente *PT. 4.7.7. V. pp. 115-119*.

²⁷ *Libido atque luxuria coercente nullo invaluerat; auctor senatus fuit decernendi, ut quae se alieno servo iunxisset, ancilla haberetur; neve filiorum familiarum faeneratoribus exigendi crediti ius unquam esset, hoc est ne post patrum quidem mortem*.

²⁸ V., ad esempio, *Iul. 42; Cic., pro S. Rosc. Am. 14.39-40; 15.44; Iuv., sat. 14.248-251; Quint., inst. orat. 4.2.73* (ulteriori fonti sono riportate in proposito dall'A. a p. 129 nt. 140, p. 130 nt. 141, p. 131 ntt. 142-144, p. 132 nt. 145).

concesse a *filii in potestate patris* (dalle quali sono dunque esclusi tutti gli altri atti negoziali)²⁹, dall'altra, che furono colpite *ex senatusconsultum Macedonianum* quelle attività negoziali che, pur non rientrando nelle *dationes mutuae pecuniae*, erano concluse *in fraudem legi*³⁰.

Sulla base delle riflessioni svolte quanto alla *ratio* del *SCM*, la studiosa propone, infine, in conclusione di capitolo (II.9), una diversa interpretazione della 'tormentata locuzione' '*incertis nominibus credere*', rinvenibile in D. 14.6.1 pr., che tenga conto del rapporto sussistente per l'A. *ex senatusconsulto Macedoniano* tra dazioni di *mutua pecunia* ai *filii in potestate patris* e potenziale *periculum* per la vite dei propri *patres*.

Là dove nel testo del *decretum* si discute dei *nomina* concessi ai *filii in potestate patris* la qualificazione '*incerta*' alluderebbe, seguendo il ragionamento della studiosa, non alla incertezza e difficoltà per il mutuante riguardo alla perseguibilità del proprio credito (come, pure, la stessa A. aveva ritenuto in una precedente ricerca: cfr. il riferimento a p. 141 nt. 157), quanto piuttosto al fatto che «dubbi, sospetti, apparivano gli scopi cui quei prestiti erano destinati; prestiti, in altre parole, non chiari, non trasparenti – e per questo incerti – rispetto alla finalità, e dunque all'impiego che, poi, in concreto il *filius in potestate patris* avrebbe fatto dell'*aes alienum* ricevuto» (pp. 141-142). *Incerta nomina* erano dunque solo quei crediti che, mutuando la terminologia impiegata in I. 4.7.7 (ma v. a tal proposito anche PT. 4.7.7: pp. 140-141), '*in luxuriam consumebant*', ossia solo quei crediti utilizzati allo scopo di mantenere quel tenore di vita agiato, favorendo ed alimentando *libido atque luxuria* (Svet., *Vesp.* 17: '*Libido atque luxuria coercente nullo invaluerat; auctor senatus fuit decernendi*?'), per preservare il quale la condotta dei *filii* sarebbe potuta degenerare ulteriormente fino ad arrivare a mettere a rischio concretamente la vita dei propri genitori (I. 4.7.7: '*vitae parentum insidiabantur*'). Risulta a questo punto notevolmente 'circoscritto' il disposto del *SCM* rispetto alla tendenza della letteratura romanistica in tema che tende, piuttosto, ad interpretarne i *verba* riferiti in D. 14.6.1 pr. 'estensivamente'.

Il terzo capitolo è dedicato a 'L'ambito di operatività del disposto senatorio: apporto dei giuristi e cancelleria imperiale' (pp. 147-195). Dopo avere in precedenza chiarito quale fossero presupposti, contenuto e obiettivi del *SCM* secondo la nuova interpretazione proposta dei *verba senatusconsulti*, la studiosa si addentra (cap. III.1) nell'esame degli interventi di giurisprudenza e cancelleria imperiale, volti a garantire l'esecuzione del provvedimento senatorio «esplicitando, elaborando nonché sviluppando gli esatti confini del ristretto ambito di operatività del provvedimento vespasiano» (p. 148). Si tratta di un'attività giurisprudenziale, per più versi, estremamente 'capillare' e volta, da un lato, a puntualizzare alcuni requisiti della fattispecie normativa (ossia l'ambito di applicazione del *senatusconsultum* in riferimento a due suoi requisiti, *datio mutuae pecuniae*³¹ e qualità di *filius*

²⁹ V., nell'ordine in cui sono prese in esame dall'A. (pp. 136-137), D. 14.6.3.3 (Ulp. 29 *ad ed.*); CI. 4.28.3; D. 14.6.7.3 (Ulp. 29 *ad ed.*); 14.6.7 pr. (Ulp. 29 *ad ed.*); 14.6.13 (Gai. 9 *ad ed. prov.*).

³⁰ In tal senso, si leggano D. 14.6.7.3 (Ulp. 29 *ad ed.*); 14.6.3.3 (Ulp. 29 *ad ed.*); 14.6.7 pr.-1 (Ulp. 29 *ad ed.*), riportati dalla studiosa alle pp. 137-138.

³¹ Quanto all'elemento della *datio pecuniae* l'A. riprende in esame alcuni testi, per lo più ulpiani, già analizzati al cap. II.8 per rilevare come da essi emerga chiaramente che anche nell'*interpretatio* dei *iusprudentes* l'obbiettivo del *SCM* era quello di opporsi 'unicamente' alla materiale disponibilità di *pecunia* da parte dei *filii familias* (e non anche ad altri rapporti obbligatori nei quali il *filius familias* poteva figurare come debitore, che rimanevano esclusi anche in sede di *inter-*

familias della persona del mutuatario)³², dall'altro, a chiarirne le conseguenze sanzionatorie³³.

Come già rilevato, seguendo il ragionamento della studiosa, il requisito della *datio pecuniae* individuato dal ristretto ambito di operatività del *SCM* non lasciava fuori dalla previsione di quest'ultimo soltanto gli altri rapporti obbligatori nei quali come debitori figuravano *filii familias*, ma anche tutti quei prestiti pecuniari concessi in favore di *filii in potestate patris* che non comportavano un pericolo per l'incolumità della vita dei loro *patres familias*, ossia che non erano '*incerta nomina*' nel senso poc'anzi evidenziato con il quale tale locuzione è interpretata dall'A. Ora, la sussistenza di questo 'doppio vincolo' (o 'sottovincolo': cfr. p. 163) quale limite di applicazione del *SCM* trova anche in questo caso riscontro nell'opera interpretativa giurisprudenziale protesa a chiarire quali *mutua pecunia* in favore di *filii in potestate subiecti* non dovessero essere considerati '*incerta nomina*', rimanendo quindi 'estranei' al disposto del provvedimento vespasiano (cap. III.1-2).

Con riferimento a tali casi l'A. mette inoltre in luce come l'impiego nelle fonti delle espressioni '*cessat senatus consultum*' (come anche '*senatus consultum locum non habebit*', '*non est locus senatus consulto*', '*senatus consulti potestas non intervenit*') lungi dal potersi intendere, come si ritiene per lo più in letteratura, quale invito al pretore a non *denegare actionem* al creditore, pur in presenza delle circostanze previste dal *SCM*, prevedendo dunque delle deroghe a quest'ultimo, vanno intese piuttosto «nel senso che il senatoconsulto Macedoniano “non trova applicazione” (“non ha luogo”, “non interviene”» (pp. 164-165). Vengono quindi esclusi in quest'ottica, anzitutto, quei prestiti pecuniari erogati in favore di *filii in potestate subiecti* dietro approvazione degli aventi potestà, in quanto chiaramente non potevano considerarsi fonte di *libido atque luxuria*³⁴. Ancor di più sono esclusi dall'ambito di applicazione del *SCM* quei mutui concessi ai *filii familias* nell'interesse del proprio *pater familias* (cap. III.3): «la *versio in rem patris* infatti, in maniera ancora più evidente rispetto alla *voluntas patris*, rendendo in definitiva il padre ... l'effettivo beneficiario della *datio mutuae pecuniae*, svuotava il credito concesso al discendente di quel tasso di pericolosità contro cui aveva essenzialmente inteso operare la normativa senatoria» (p. 175)³⁵. Infine, a completamento di tale casistica giurisprudenziale già

pretatio iuris dall'ambito applicativo del disposto senatorio), come potenzialmente pericolosa per la incolumità dei loro aventi potestà (pp. 149-151).

³² Riguardo all'altro elemento, ribadito 'a chiare lettere e ripetutamente' dal disposto senatorio (D. 14.6.1 pr.: '*...qui filio familias mutuum pecuniam dedisset, ...post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, ...ut scirent ... nullius posse filii familias bonum nomen ... fieri*'), ossia che i soggetti a favore dei quali si effettuavano dazioni di *mutua pecunia* fossero alieno iuri subiecti, la studiosa esamina una serie di attestazioni giurisprudenziali volte proprio a ribadire tale principio (pp. 151-155).

³³ Per quanto concerne l'elemento sanzionatorio, la studiosa rileva come i giuristi abbiano dedicato notevole attenzione al *denegare actionem ex senatusconsulto Macedoniano* quale strumento volto a disincentivare l'erogazione di *mutua pecunia* da parte dei creditori nei confronti dei *filii in potestate patris*, sottolineandone anche l'efficacia non necessariamente definitiva e irreversibile (*arg. ex D. 14.6.1.1, Ulp. 29 ad ed.*, v. pp. 155-157). Un'impostazione simile sarebbe stata inoltre adottata dai *iusperiti* anche in merito all'*exceptio senatusconsulti Macedoniani*, rimedio che, pur non essendo espressamente richiamato dai *verba senatusconsulti*, nella pratica trovò largo impiego (rinvio alle fonti esaminate dall'A. alle pp. 158-162).

³⁴ Si vedano, a tal proposito, i testi esaminati e discussi dall'A. alle pp. 165-174: precipuamente, nell'ordine in cui sono analizzati, D. 14.6.14 (Iul. 12 *dig.*); 14.6.7.11 (Ulp. 29 *ad ed.*); 14.6.9.3 (Ulp. 29 *ad ed.*); CI. 4.28.5.2; 4.28.4; D. 14.6.7.15 (Ulp. 29 *ad ed.*); 14.6.12 (Paul. 30 *ad ed.*); 14.6.16 (Paul. 4 *resp.*).

³⁵ Tale principio viene esplicitato, secondo l'A., in D. 14.6.7.12 (Ulp. 29 *ad ed.*). Altri testi

parecchio articolata e capillare, l'A. prende in esame altri casi di prestiti di *mutua pecunia* in favore dei *filiū familias* per i quali non trovava applicazione il *SCM*, soffermandosi (cap. III.4) ad esaminare un *rescriptum* di Settimio Severo e Caracalla del 198 d.C. (CI. 4.28.2), nel quale sono in un certo senso 'ricapitolate' le fattispecie già esaminate dai *urisperiti*, che vengono sinteticamente riassunte in due ipotesi – «quella della *mutua pecunia* contratta dal *filiū familias* «*patris voluntate*», nonché quella del prestito pecuniario ricevuto dal sottoposto per essere impiegato nell'interesse dell'avente potestà» (p. 183) –, a loro volta accostate ad altri casi che, per ragioni diverse, sono parimenti considerati estranei alla sfera di azione del *senatusconsultum* (e rispetto ai quali, dunque, la disposizione senatoria 'cessat').

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la studiosa ricostruisce nel quarto e ultimo capitolo 'Il ruolo del *senatusconsultum Macedonianum* nella normativa di Giustiniano' (pp. 197-233).

La concreta vigenza della delibera senatoria deve fare i conti in età post-classica e giustiniana con la mutata condizione giuridica dei *filiū familias*, sul piano sia personale sia – in via consequenziale, e per i profili che ineriscono strettamente alla presente indagine – patrimoniale. L'A. richiama anzitutto (cap. IV.1) le più significative tappe del progressivo «sfaldamento della *patria potestas* patriarcale» e della correlata ascesa del *filiū familias* quale vero e proprio soggetto di diritti patrimoniali, considerando in particolare le due costituzioni giustiniane contenute in C. 6.61.6.1 e in C. 7.71.7 quali riscontri di «un profondo e decisivo superamento sostanziale del principio della incapacità patrimoniale dei *filiū familias* ... per effetto del quale i figli *alieno iuri subiecti* da meri oggetti della *potestas* paterna diventarono soggetti giuridicamente autonomi all'interno del gruppo familiare» (p. 208). Dal riconoscimento di tale raggiunta autonomia sul piano patrimoniale discende per la studiosa anche la facoltà dei *filiū familias* di obbligarsi validamente *pro se* con *extranei*, e dunque di rispondere anche in giudizio dei propri debiti (riconoscimento che, in contrasto con l'orientamento consolidato in letteratura, l'A. ammette soltanto a partire dall'età giustiniana)³⁶.

La radicale modifica di tale posizione comportò, quindi, per la studiosa anche una maggiore articolazione della sanzione stabilita dal *SCM* che avrebbe previsto anche il diniego dell'*actio certae creditae pecuniae* al mutuante creditore che avesse agito direttamente contro il *filiū* mutuatario (divenuto oramai capace di contrarre validamente *obligationes civiles*). Ciò si ricaverebbe 'a chiare lettere' dal tenore di I. 4.7.7: '*...et ei qui crediderit denegatur actio tam adversus ipsum filium filiamve nepotem neptemve, ... quam adversus patrem avumve, ...*' (cap. IV.2). Quanto, invece, alla *ratio* e alla finalità del provvedimento vespasiano, la mutata condizione giuridico patrimoniale dei *filiū familias* non avrebbe comportato nella ricostruzione compiuta dall'A. – e in contrasto con quanto invece asserito per lo più in letteratura – una modificazione sostanziale del contenuto della delibera senatoria, ossia la sua totale 'inoperatività'. Non viene meno, infatti, nella ricostruzione della studiosa, la validità della *ratio* del *senatusconsultum*, il quale continua a

assimilano, poi, al principio della '*versio in rem patris*' altre situazioni che traducono di volta in volta una esigenza (propriamente si discute in termini di *datio mutuae pecuniae* contratta '*in necessariis causis*') dell'avente potestà e che sono, quindi, ricollegabili all'idea di un vantaggio paterno. V., nell'ordine in cui sono riportate, le fonti esaminate dalla studiosa alle pp. 177-182: D. 46.3.47.1 (Marcian. 4 *reg.*); 14.6.7.2 (Ulp. 29 *ad ed.*); 14.6.17 (Paul. 2 *sent.*); 14.6.7.14 (Ulp. 29 *ad ed.*); 14.6.7.13 (Ulp. 29 *ad ed.*); CI. 4.28.5 *pr.*

³⁶ A tal proposito ella stessa rinvia (p. 211 nt. 29) al più volte citato lavoro *Filius familias se obligat?* cit., *passim*.

rivelare 'la sua vitalità e attualità': ridurre e scoraggiare *mutua pecunia* 'perniciosa', e come tali potenziali cause di pericolo per l'incolumità delle *vitae parentum*. Tanto è vero ciò che l'attività interpretativa di chiarificazione del dettato normativo del *decretum* senatorio in esame non si arresta neppure in età giustiniana, come si evincerebbe (cap. IV.3) dagli interventi imperiali diretti ad evidenziare, isolandoli dai prestiti ritenuti 'incerti' (nel senso sostenuto dall'A.), i prestiti ritenuti 'innocui' e come tali meritevoli di tutela: segnatamente, i prestiti seguiti da *ratihabitio* da parte del *pater* (C. 4.28.7 pr.), i prestiti ottenuti per riscattare il *pater* che si trovava *in captivitate* (Nov. 115.3.13) e i prestiti ottenuti dal *filius* in qualità di *miles* (C. 4.28.7.1).

Infine (cap. IV.4), sulla base delle considerazioni svolte a seguito dell'interpretazione delle fonti esaminate, la studiosa rimarca l'inaccettabilità dell'orientamento propugnato da buona parte degli studiosi romanisti seguendo il quale sussiste un 'inscindibile' relazione tra incapacità patrimoniale dei *filii in potestate patris* (in base a un diffuso orientamento, quanto meno fino ad età classica) e la *ratio* sottesa al *SCM*, in quanto appunto la prima sarebbe stata presupposta della seconda (comportando conseguenzialmente che il superamento della prima condizione avrebbe implicato anche il venir meno della seconda). Tra le altre considerazioni svolte (pp. 227-231), l'A. sottolinea come il progressivo indebolimento della *patria potestas* in età postclassica e giustiniana, lungi dal comportare anche un affievolimento della portata del *SCM* si conciliasse perfettamente con il diverso ruolo della *patria potestas*, e con il nuovo *officium* di correzione, protezione e assistenza assunto da quest'ultima (pp. 232-233).

3. – Confido che dal resoconto che precede traspaia che siamo in presenza di un lavoro intelligente e appassionato, che ha saputo dare movimento ad una riflessione tradizionale e di risalente ascendenza grazie a una lucida consapevolezza dei più delicati nodi problematici, alla padronanza della letteratura, alla solidità di impianto e ad uno spirito critico notevole (anche se talvolta un po' debordante, nel ricorrente contrappunto tra opinioni consolidate e prese di posizione dell'A.). Intelligenza e passione, dunque; in nome delle quali chiudo queste pagine sottoponendo alla studiosa due spunti di riflessione, che riguardano due gangli particolarmente importanti della complessiva indagine.

Da un lato, ritengo che intendere la locuzione '*incerta nomina*' di D. 14.6.1 pr. nel senso di crediti "non chiari, non trasparenti" in relazione alla possibile finalità di consumazione degli stessi nella *luxuria* costituisca, allo stato, una *interpretatio difficilior*, in ragione soprattutto del correlato riferimento, nell'immediato seguito del testo, a '*bonum nomen*' e ove si tenga presente che, ad esempio, in un arco temporale non distante da quello del senatoconsulto, Seneca qualifica '*nomina bona*' i crediti che verranno esatti (*ben.* 7.29.2) e utilizza il contrapposto '*nomina mala*' (*ben.* 5.22.1) per indicare crediti ai quali non è dato adempimento. Chissà, però, se non si possano reperire ulteriori spunti argomentativi, in questo o in quel senso, allargando quanto più possibile lo sguardo alle fonti letterarie (specie alla documentazione più vicina al provvedimento senatorio) nelle quali vengono rappresentate operazioni di credito o vicende ruotanti intorno ad esse: se, in particolare, non si possano incontrare indicazioni più specifiche rispetto, ad esempio, alla generica affermazione dello stesso Seneca (*ben.* 1.1.2), secondo cui è normale, per chi riceve una richiesta di prestito di denaro, informarsi sulla *vita*, e cioè sulle condizioni e sui costumi di vita, del richiedente prima di concedergli la somma. Se ciò accadesse, potrebbe apparire più facile da accogliere l'idea, implicata dall'interpretazione di '*incerta nomina*' sostenuta dall'A., di una normale cono-

scenza o almeno conoscibilità della (riprovevole) destinazione o *causa* della *pecunia* chiesta in prestito.

Dall'altro lato, con riferimento alle sorti del *SCM* in età giustiniana, se le fonti finora comunemente messe a partito non consentono, a mio modo di vedere, di parteggiare con decisione né per l'idea di un ulteriore ridimensionamento dell'operatività del provvedimento (come ritiene la dottrina dominante) né, all'opposto, per una sua perdurante vitalità (come ritiene l'A.), riterrei che uno spunto in quest'ultimo senso potrebbe essere offerto dall'esordio della trattazione della Parafrasi di Teofilo (PT. 4.7.7), e precisamente dal cenno ivi contenuto alla *exceptio* (παραγραφῆ): «Ἐκεῖνο δὲ ἰδιαζόντως ἐπὶ τῶν ἐλευθέρων τῶν ἸΝ ΡΟΤΕ-ΣΤΑΤΕ σκοπεῖται, ὅτι τὸ Μακεδονιάνιον δόγμα ὡς ἐν παραγραφῆ ἀντίκειται τοῖς δανείσασιν ὑπεξουσίῳ. τί δὲ τοῦτο ἔστιν ἀναγκαῖον εἰπεῖν. Μακεδὼν τις ...». Nel corrispondente testo delle Istituzioni imperiali (e nello stesso seguito del discorso di Teofilo a noi pervenuto) era menzionata esclusivamente la *denegatio actionis*. Il riferimento iniziale nella Parafrasi, poi non sviluppato, anche allo strumento della *exceptio* può essere considerato o come traccia di una più ampia trattazione teofilina, caduta nella tradizione manoscritta, oppure, più probabilmente, come elemento di una precedente illustrazione compiuta da Teofilo in relazione ad ulteriore materiale sul quale (o attraverso il quale)³⁷ egli aveva svolto l'insegnamento fino al 533: elemento poi inavvertitamente mantenuto³⁸ pur di fronte ad un nuovo ῥητόν che – selezionato dall'altro antecessore-compiler delle *Institutiones*³⁹ – non vi faceva cenno. Ebbene, il ricorso alla *exceptio* è manifestazione di concreta e piena operatività del *SCM*; onde la sua apposita segnalazione nel commento greco (non importa se compiuta prima o dopo la pubblicazione del manuale imperiale), e per di più con il tenore reciso che leggiamo, potrebbe essere intesa come un punto a favore della lettura del materiale giustiniano avanzata dall'A. e di qui, ulteriormente (cfr., infatti, cap. I.1-2), a favore dell'intera ricostruzione proposta nel libro.

GIUSEPPE FALCONE

Univ. Palermo

giuseppe.falcone@unipa.it

³⁷ Del resto, l'utilizzazione da parte di Teofilo di testi ulteriori per illustrare il *SCM* è oggettivamente mostrata dalle notizie che egli fornisce sulla figura di Macedone (*supra*, nt. 14). Ultimamente, sulla questione generale delle fonti cui attinge la Parafrasi cfr., con indicazioni bibliografiche, A. SCARCELLA, *The personality of Theophilus and the sources of the Paraphrase: a contribution*, in *Subseciva Groningana* IX, 2014; F. TERRANOVA, *Τὸ ὄρος ἤτοι ἐτυμολογία of testamentum and the problem of sources in the Paraphrase of Theophilus*, *ibidem*.

³⁸ Non sarebbe l'unica traccia della probabile esistenza di una precedente stesura scritta (o almeno di un brogliaccio scritto), che, funzionale alla precedente attività didattica, Teofilo avrebbe utilizzato ancora come riferimento per l'insegnamento condotto sul nuovo manuale di Istituzioni: cfr. G. FALCONE, *Premessa per uno studio sulla produzione didattica degli antecessori*, in J. H. A. Lokin – B. Stolte (ed.), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustino ai Basilici*, Pavia 2011, 156 s.; ID., *The prohibition of commentaries to the Digest and the antecessorial literature*, in corso di stampa in *Subseciva Groningana* IX cit.

³⁹ Sulla provenienza del libro IV del manuale imperiale dal lavoro compilatorio di Doroteo cfr. G. FALCONE, *Il metodo di compilazione delle Institutiones di Giustino*, in *AUPA* 45.1, 1998, spec. 328 ss.; 390 ss.